

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore II - SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 46 DEL 15-09-21
REGISTRO GENERALE NUMERO 469

OGGETTO: Approvazione ruolo TARI anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 2 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Servizio II - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 09.01.2019;

Considerato che il comma 704 -art. 1 legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di TARES;

Premesso che a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avvenuta ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione tributaria in materia del servizio di smaltimento e gestione dei rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che la IUC è composta dei seguenti tributi:

- IMU – Imposta municipale unica, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI – Tributo sui servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;
- TARI – tributo servizio rifiuti, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto, in particolare, il comma 682 dell'art. 1 della predetta Legge che stabilisce letteralmente come "Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997,

il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC , concernente fra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: i criteri per la determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie e di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni”;

Preso atto che l'art. 1, comma 654, della citata normativa, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, dispone letteralmente come *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

Visto che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità per la Regolazione per Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) le relative funzioni in materia di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di propria competenza;

Vista la deliberazione dell'Autorità ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif recante la *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* identificato con l'acronimo M.T.R.;

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede come in relazione alla Tassa sui Rifiuti *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;*

Visto che con deliberazione del Commissario Straordinario – dott. Giuseppe Fraticelli – assunti i poteri del Consiglio comunale, n. 19 del 9-9-2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, attualmente vigente, cui più puntualmente si rinvia;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 24 giugno 2021, con la quale si è stabilito di approvare il Piano Economico e Finanziario della TARI per la determinazione dei costi relativi al servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, con le relative categorie tariffarie e le tariffe TARI per l'anno 2021;

Ritenuto che occorre approvare il ruolo relativo alla TARI per l'anno 2021, allegato al presente atto e non pubblicato per motivi connessi al trattamento dei dati personali, per un importo complessivo di € 34.320,00, di cui € 32.139,05 per tassa, € 574,00 per spese ed € 1.606,95 per tributo provinciale (TEFA) riscosso direttamente dalla Provincia;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000, recante il testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118 del 2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del d.lgs. 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il ruolo TARI relativo all'anno 2021, allegato al presente atto e non pubblicato per motivi connessi al trattamento dei dati personali, per un importo complessivo di € 34.320,00, di cui € 32.139,05 per tassa, € 574,00 per spese ed € 1.606,95 per tributo provinciale (TEFA) riscosso direttamente dalla Provincia;
3. di provvedere all'emissione degli avvisi di pagamento e relativi mod. F24, pagabili in due rate con scadenza 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2021;
4. di prevedere la possibilità di pagare il tributo in questione in un'unica soluzione, entro e non oltre la data di scadenza della prima rata, ovvero il 30 settembre 2021;
5. di accertare l'entrata di € 32.713,05 derivante dal presente atto al capitolo di bilancio 52 art. 2 – cod. bil. 1.01.01.61.001 – bilancio anno 2021;
6. di dare atto che la quota di tributo provinciale (TEFA) di € 1.606,95 sarà incassata direttamente dalla Provincia.

OGGETTO: Approvazione ruolo TARI anno 2021

Il Responsabile del Settore
F.to Boccaccini Gianluca

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita

Il Responsabile del Settore
Boccaccini Gianluca